

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1882

dice che questa legge potrebbe venire a modificare le disposizioni del Codice civile rispetto ai consorzi obbligatori. Questa obiezione non regge, perchè i consorzi obbligatori voluti dal Codice civile sono quelli che fanno parte delle servitù, che si riferiscono alle acque, ed appunto per questo sono contemplati nel Codice civile al titolo *Delle servitù*.

Sono dunque due cose affatto distinte, perchè altro è una servitù che deve regolare interessi di condomini, altro è un'opera di bonifica che può migliorare le condizioni di tutti gl'interessati, anche di quelli che non hanno un interesse diretto, ma può anche restare come prima, senza che per questo si possa dire che i diritti di proprietà non possono essere esercitati.

Io poi credo che qualora si volesse fare qualche mutazione a queste speciali disposizioni, non sarebbe il caso di una disposizione generica che non s'intende in qual modo si potrebbe legislativamente includere nella legge, ma sarebbe piuttosto questione di emendamento ai singoli articoli; perchè per me è questo l'argomento massimo che aggiungo alle considerazioni già svolte; chi deve fare in ogni caso la dichiarazione di pubblica utilità, è sempre l'autorità governativa, perchè l'articolo 7 aggiunto dalla Commissione, dice che le opere sono dichiarate di pubblica utilità e vi si applica la procedura di pubblica utilità. Ma è precisamente nel riconoscimento delle opere e nella loro esecuzione che si acquista il carattere di pubblica utilità; di maniera che voi avete un bello scrivere dichiarazioni nella legge, ma se il Governo, o per esso, l'ingegnere del genio civile, vi dirà che quella non è opera di utilità pubblica, se non vi fa il progetto o non lo eseguisce, voi potete stabilire delle società volontarie, saranno privati che si associeranno, ma non sarà mai il caso di invocare questa legge.

Del resto poi questa legge è anche conforme alla legge delle opere pubbliche del 1865; è una seconda edizione di quella, anzi ne è una estensione, perchè questa legge è molto più larga dell'altra, perchè certi principii ristretti alle opere idrauliche che possono considerarsi di ordine generale per il regolamento delle acque, invece si applicano e si estendono alle bonificazioni dei terreni per dare al territorio nazionale una maggiore produttività, ciò che è un sistema molto più largo. Io dunque, per parte mia, non saprei davvero vedere le ragioni per sostenere l'aggiunta dell'onorevole Visocchi, tranne un legittimo desiderio di obbligare i renitenti a voler accondiscendere allo sviluppo delle bonifiche. Ma rispetto a questo, l'onorevole Visocchi deve aver fiducia (egli che ne ha tanta) negli uomini che reggono la cosa pubblica, perchè è precisamente dalla

gagliardia dell'iniziativa del Governo che si attendono i benefizi sperati; perchè altrimenti si potranno fare quante leggi si vogliono, e specialmente delle dichiarazioni astratte come quella proposta, senza che si venga nemmeno a fare un metro di bonificazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grossi.

GROSSI. Sono d'accordo con l'onorevole ministro il quale ha detto che non crede in questo momento di iscrivere nel disegno di legge una dichiarazione come quella che l'onorevole Visocchi propone, per due ragioni; prima perchè questa disposizione non può certo iscriversi fra le opere a carico dello Stato per le ragioni bene esposte dal ministro; secondo, perchè sarebbe come una dichiarazione di principio; ed ogni dichiarazione di principio in qualsiasi legge è pericoloso.

Sono anche d'accordo col ministro, in quanto credo opportuno di differire questa questione al momento in cui tratterassi degli articoli 13 e 14 che s'occupano dei consorzi. Sarà allora il caso di poter dimostrare all'onorevole Branca che con questa legge noi tentiamo di stabilire un nuovo sistema di costituzione dei consorzi, che è contrario a quello che il Codice civile stabilisce, e contrario a quello che la legge dei lavori pubblici riconosce per altri casi.

Se io potessi sperare per questi consorzi di bonificazione di vedere applicati i principii generali che regolano i consorzi d'ogni genere di cui tratta la legge sui lavori pubblici, e se non temessi, come pur troppo temo, che si voglia stabilire un diritto eccezionale per le opere di bonifica, non avrei chiesto di parlare. È bene dichiarare ciò che vogliamo.

È vero; molto facilmente si proclama la gran fiducia nell'iniziativa privata, diciamo tutti che non è possibile dubitare che i comuni non veggano l'utilità pubblica dove ci sia. Ebbene l'onorevole Branca dovrà perdonare a me e all'onorevole Visocchi la nostra insistenza, e ritenere che noi non disurberemo la Camera se non fossimo convinti di dovere tutelare un grave interesse pubblico che vediamo minacciato. Una contrada fertilissima, qual è quella di Terra di Lavoro, già saluberrima, è divenuta malarica in questi ultimi tempi. Ci siamo occupati in tutti i modi a ricercare le cause di questa malaria, di cui altra volta parlammo pure nella Camera.

L'onorevole ministro riconobbe allora con me che non c'era altro mezzo che quello di vedere, a proposito della legge sulle bonifiche, come si potesse rimediare a questi inconvenienti.

Noi torniamo a tenerne parola dopo di aver tentato tutti i mezzi per ottenere la costituzione dei